



**Luogo Approvato: un modo pratico per facilitare il lavoro dell'amministrazione.**



## INCOTERMS

- Gli **Incoterms** (abbreviazione di *International Commercial Terms*) identificano le pattuizioni commerciali comunemente utilizzate nelle compravendite di beni mobili che regolano la ripartizione di responsabilità, costi e rischi della **consegna delle merci** fra venditore e compratore. Sono rappresentati in sigle di tre lettere (acronimi) cui corrisponde per ognuna un significato preciso e **non sono norme di legge**, dunque non si applicano automaticamente ai contratti di vendita, ma vanno di volta in volta concordati.
- Permettono di definire il momento della **consegna**, intesa come il momento in cui avviene il **passaggio di responsabilità e dei rischi del trasporto** fra il venditore e il compratore. Più semplicemente aiuta a identificare chi, fra il venditore e il compratore, **deve occuparsi della spedizione** e fino a dove.
- Sono divisi in quei termini validi per **qualsiasi tipo di trasporto** e quelli applicabili solo ai **trasporti via mare o fluviali**.

# TABELLA INCOTERMS 2020

	WORKS STABILIMENTO	CARRIER VETTORE	ALONGSIDE SHIP BANCHINA	ON BOARD A BORDO	BORDER FRONTIERA	ARRIVAL ARRIVO	QUAY BANCHINA	DESTINATION'S PLACE LUOGO DI DESTINAZIONE	BUYER'S WAREHOUSE MAGAZZINO COMPRATORE	
<b>EXW</b>	[Red bar]							<b>D d</b>	AGREED PLACE LUOGO CONVENUTO	
<b>FCA</b>	<b>(T) D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	AGREED PLACE LUOGO CONVENUTO
<b>FAS</b>	<b>D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	ENBARCATION'S PORT PORTO D'IMBARCO
<b>FOB</b>	<b>D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	ENBARCATION'S PORT PORTO D'IMBARCO
<b>CFR</b>	<b>T D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PORT PORTO DI DESTINAZIONE
<b>CIF</b>	<b>T A D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PORT PORTO DI DESTINAZIONE
<b>CPT</b>	<b>T D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PLACE LUOGO DI DESTINAZIONE
<b>CIP</b>	<b>T A D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PLACE LUOGO DI DESTINAZIONE
<b>DAP</b>	<b>T D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PLACE LUOGO DI DESTINAZIONE
<b>DPU</b>	<b>T D</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PLACE LUOGO DI DESTINAZIONE
<b>DDP</b>	<b>T D d</b>	[Red bar]							<b>d</b>	DESTINATION'S PLACE LUOGO DI DESTINAZIONE

## EXW: E' vero che privo di rischi?

### ATTENZIONE ALL'EX-WORKS

Rischio caricazione

Rischio mittente

Problematiche IVA

Problematiche doganali



CMR

BOLLETTA  
DOGANALE EXPORT

PROVE  
USCITA/AVVENUTA  
CONSEGNA

## Rischio caricazione

**Chi carica la merce sul vettore scelto da compratore?**

**Secondo la clausola EXW dovrebbe essere il compratore, ma nella realtà la caricazione è effettuata dal venditore.**

In caso di danneggiamento della merce:

- **Cosa succede?**
- **Chi é il soggetto più tutelato?**

Eliminare il rischio a carico del venditore è impossibile in caso di EXW ma una soluzione percorribile potrebbe essere quella in cui si aggiunga la parola “**loaded**” o “**caricato**” a tutela del venditore contro l'accusa di aver commesso un grave errore agendo contrariamente a quanto contrattualizzato.

## Rischio mittente

### Chi è il mittente della spedizione?

Da prassi è il venditore, che con la caricazione viene citato nella casella 1 (mittente) del CMR.

Il vettore consegna al venditore la Lettera di Vettura Internazionale (CMR) chiedendo allo stesso di compilarla nelle caselle di sua competenza. Tale lettera contiene tutte le informazioni e condizioni di trasporto (dati del mittente, del destinatario, del vettore, dati quali-quantitativi sulla merce nonché luogo della spedizione etc.)

E' consigliabile per il venditore di apporre la dicitura **“per nome e per conto di”** (fra le caselle numero 1 e 22).

## Problematiche doganali

### Chi si occupa dell'operazione doganale di esportazione?

Le operazioni doganali di esportazione sono a carico del compratore, o del soggetto da lui incaricato.  
**Ma un soggetto estero può effettuare correttamente la dichiarazione di esportazione definitiva di un bene?**

In questo caso i rischi che si possono venire a realizzare sono:

- Impossibilità ottenimento DAU/DAE (costi da richiesta),
- Errata compilazione della bolla doganale,
- Effettuazione dello sdoganamento presso una dogana non italiana (impossibilità di appurare l'MRN).

## INCOTERMS

**EXW:  
ACCORGIMENTI  
PER CMR**



«LOADED»



«ON BEHALF TO...»



«CARICATO SOTTO LA  
SUPERVISIONE DI...»

Compilazione a Carico Mittente

Compilazione a carico del vettore

Caselle 2 – 22: on behalf of

The image shows a standard international bill of lading form (CMR) with the following highlighted sections:

- 1 Mittente**: Sender information.
- 2 Destinatario**: Recipient information.
- 3 Città e Nazione di destinazione**: Destination city and country.
- 4 Città – Nazione – Data di carico**: Loading city, country, and date.
- Documenti allegati alla spedizione**: Documents attached to the shipment.
- 6 marks**: Marks and numbers.
- 7 colli**: Number of packages.
- 8 imballo**: Packing details.
- 9 Descrizione merce**: Description of goods.
- 11 Kg lordi**: Gross weight.
- 12 Metri cubi**: Volume in cubic meters.
- 13 Istruzioni mittente, pagamenti, fragile ecc.**: Sender's instructions, payments, fragile, etc.
- 14 Incoterms, nolo, P.to Franco/Ass**: Incoterms, freight, and insurance.
- 15 Luogo e data compilazione Contr.**: Place and date of contract completion.
- 16 Vettore intervenuto**: Carrier's name.
- 17 Contestazioni della merce consegna, imballaggi causa di esenzione responsabilità vettore**: Disputes regarding goods, packaging, and carrier liability exemptions.
- 19 Tariffe Applicate dal vettore**: Tariffs applied by the carrier.
- 22 Firma cedente**: Signature of the sender.
- 23 Firma Vettore - Targhe**: Signature of the carrier and their license plate.
- 24 Firma cessionario**: Signature of the consignee.

## Condizioni del cliente: quindi del commerciale

- Utilizzo della resa EXW;
- Caricazione compiuta ad opera del cedente;
- Utilizzo di vettori stranieri (dato il minor costo);
- L'indicazione di nomenclature individuate dal cliente;
- Rilascio di un certificato d'origine preferenziale (EUR 1) o di una dichiarazione del fornitore;
- Indicazione dell'origine non preferenziale.

## Richieste del reparto amministrativo

- Utilizzo di un Incoterms che consenta il controllo del trasporto o che limiti i rischi dalla perdita dello stesso;
- Nelle cessioni all'esportazione l'utilizzo della resa FCA;
- L'indicazione di nomenclature individuate internamente all'azienda;
- Verifica del rispetto delle regole d'origine;
- Rilascio della dichiarazione di origine preferenziale dal fornitore;
- Sistemático rilascio della dichiarazione di origine non preferenziale della merce.

## FCA: Pro e Contro

Con la regola Incoterms<sup>®</sup> FCA (Free Carrier/Franco Vettore), il venditore ha due obblighi fondamentali:

- consegnare il bene al **vettore** o ad altro soggetto designato dal compratore;
- sdoganare il bene all'**esportazione**.

Il rischio per perdita e danni del bene passa al compratore quando il venditore **consegna** il bene al vettore o ad altro soggetto designato dal compratore nel luogo di consegna concordato.

## FCA: Pro e Contro

Bisogna tuttavia tenere conto della seguente distinzione per individuare il momento della consegna:

- se il luogo di consegna è lo **stabilimento del venditore**, la consegna avviene nel momento in cui il bene è caricato sul mezzo di trasporto procurato dal compratore;
- se il luogo di consegna è qualunque altro, la consegna avviene quando il bene è reso disponibile al vettore, pronto per essere scaricato, sul mezzo di trasporto del venditore.

ATTENZIONE: indicare nel modo più preciso possibile il **punto specifico di consegna** nell'ambito del luogo concordato.

## Obbligazioni cedente

- sostenere perdita, danni e spese inerenti il bene fino alla consegna;
- consegnare il bene entro la/alla data prevista;
- consegnare il bene nelle mani del **vettore** o di altro soggetto designato dal compratore;
- consegnare il bene nel **punto preciso del luogo concordato**;
- fornire prova dell'avvenuta consegna;
- sostenere le spese per le operazioni di controllo necessarie per la consegna del bene;
- informare il compratore dell'avvenuta consegna o dell'omesso ritiro da parte del vettore/altro soggetto;
- fornire la fattura commerciale;
- ottenere, a proprie spese, la licenza e ogni autorizzazione ufficiale per l'**esportazione**;
- compiere, a proprie spese, ogni formalità doganale per l'esportazione;
- sostenere le spese di ispezione per l'esportazione;
- curare l'imballaggio del bene.

## Obbligazioni cessionario

- prendere in consegna il bene nei modi e tempi pattuiti;
- sostenere rischi di perdita e danni del bene, nonché le spese, a partire dalla consegna;
- sostenere le spese conseguenti qualora:
  - non designi il vettore/altro soggetto;
  - non comunichi tale designazione;
  - il vettore/altro soggetto non prenda in consegna il bene;
- pagare il prezzo del bene;
- fornire le informazioni necessarie per le formalità di esportazione;
- ottenere, a proprie spese, i documenti per l'**importazione** e per il trasporto in ogni altro paese;
- espletare, a proprie spese, le formalità doganali di importazione;
- stipulare il **contratto di trasporto** e sostenerne i costi;
- sostenere i costi per le ispezioni obbligatorie sul bene con l'eccezione di quelle per l'esportazione.

## Considerazioni finali

La regola Incoterms<sup>®</sup> FCA è **più onerosa** per il venditore rispetto alla regola Incoterms<sup>®</sup> EXW in quanto grava quest'ultimo dell'attività e dei costi inerenti la consegna del bene al vettore e lo sdoganamento del bene all'esportazione.

Tuttavia, i sopra citati elementi comportano anche:

- Una maggior certezza sulla **destinazione extraterritoriale** del bene;
- La certezza di poter ottenere un MRN appurabile;
- L'esatta individuazione del passaggio del rischio;
- Ottenere subito la prova dell'avvenuta consegna al vettore, documento che spesso è prevista nelle lettere di credito quale condizione per l'ottenimento del **pagamento** dalla banca.

## Considerazioni finali

Quale ulteriore adempimento è possibile adottare per utilizzare al meglio la regola Incoterms<sup>®</sup> FCA?



Tramite l'utilizzo del cd. «**Luogo approvato**»



# IL LUOGO APPROVATO

# LO SDOGANAMENTO PRESSO IL LUOGO APPROVATO

L'impiego del Luogo Approvato per lo sdoganamento della merce **consente, al soggetto autorizzato dall'Amministrazione doganale preposta, di espletare le formalità doganali direttamente nei propri locali ovvero in altri luoghi designati e autorizzati per la spedizione e/o la ricezione delle sue merci.**

Una procedura di sdoganamento "ordinaria", presso un Ufficio doganale territorialmente competente, comporta un iter procedurale ben definito e articolato, il quale nel suo svolgimento può comportare svariate problematiche e un certo numero di complicazioni.

# SDOGANAMENTO CON PROCEDURA ORDINARIA

Secondo la procedura ordinaria le merci devono:

- Devono transitare fisicamente dalla Dogana
- Devono essere dichiarate da uno spedizioniere
- Devono attendere l'esito del CDC (circuito di controllo)
- Possono essere sottoposte a controlli (CD-controllo documentale o VM-visita merci)
- In caso di controllo possono intervenire alcune criticità (tempistiche, scarichi parziali o completi merci, etc..)

# SDOGANAMENTO MEDIANTE LUOGO APPROVATO

In tal caso le merci:

- NON Devono transitare fisicamente dalla Dogana
- Sono dichiarate da uno spedizioniere quando la merce è presso lo stabilimento
- Possono essere dichiarate in anticipo rispetto alla spedizione
- Eventuali controlli (CD-controllo documentale o VM-visita merci) sono effettuati senza spostare la merce
- Ottenuto l'esito del CDC (circuito di controllo) lo spedizioniere invia la Bolla Doganale via email
- Sensibile riduzione dei controlli doganali
- Criticità altamente limitate (tempistiche, scarichi parziali o completi merci, etc..)

## VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEL LUOGO APPROVATO

- Riduzione dei tempi di sdoganamento
- Possibilità di non dover sottostare alle tempistiche concernenti il trasporto delle merci presso l'Ufficio doganale
- Dilazione dei tempi che tendono a protrarsi in caso di CDC o ulteriori controlli
- Riduzione dei costi legati al trasporto delle merci
- Frequenza dei controlli ridotta: la concessione del Luogo Approvato ha come diretta conseguenza riduzione dei controlli effettuati dai funzionari doganali.
- Riduzione dei rischi legati al carico scarico della merce per il trasporto in Dogana.

## VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEL LUOGO APPROVATO

Evitare ulteriori rischi quali:

- Rischio di mancato ottenimento della documentazione doganale per inadempienza del vettore, entro i 90 giorni richiesti per l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b DPR 633/72.
- Rischio di sdoganamento presso un ufficio doganale non italiano e difficoltà nel reperimento del DAU/DAE con relativo codice MRN.

# VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEL LUOGO APPROVATO

## Gestione dei costi:

L'utilizzo del Luogo Approvato comporta la necessità di individuare uno specifico spedizioniere, che diviene il «referente» delle operazioni eseguite.

In tal modo è possibile ottenere un duplice vantaggio:

- **L'abbattimento dei costi relativi alla compilazione della bolletta doganale;**
- Congiuntamente al **utilizzo del Incoterms® FCA** un abbattimento dei rischi legati alla movimentazione della merce e un risparmio in termini di tempo e costi.

## CONDIZIONI E MODALITÀ DI RICHIESTA

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del luogo approvato sono:

- Nomina con mandato di un soggetto (spedizioniere) abilitato alla gestione delle operazioni di export presso il luogo approvato;
- Predisposizione di apposito luogo interamente all'azienda in cui svolgere le attività di magazzino e sdoganamento ;
- Rilevante flusso di merce.

## CONDIZIONI E MODALITÀ DI RICHIESTA

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione del Luogo Approvato è necessaria la presentazione di un'istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la **contabilità principale doganale** del richiedente.

Se **presentato da CAD**, la richiesta deve essere inviata anche alla competente Direzione interregionale/regionale/interprovinciale che avviano la relativa istruttoria.

L'istanza va peraltro **corredata da elementi giustificativi l'utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni** da effettuare e ne escludano l'occasionalità.

Il procedimento per il rilascio dell'approvazione dei luoghi deve essere concluso dall'Ufficio **entro 60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza in questione.

**Istanza di autorizzazione per l'approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio doganale ai fini della presentazione della merce.**

<b>1. Richiedente:</b>	Riservato agli uffici doganali
<b>2. Persona di contatto</b>	<b>3. Recapito postale/pec</b>
<b>4. Numero di identificazione doganale (EORI)</b>	<b>5. Luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale a fini doganali e in cui saranno effettuate almeno una parte delle operazioni</b>
<b>6. Tipo di contabilità</b>	<b>7. Numero di autorizzazione AEO (se posseduta)</b>

**8. Tipo di domanda**

**8.a**

- Prima domanda.
- Domanda di integrazione luoghi.\*

**8.b**

- Istanza di approvazione del luogo/luoghi diverso/i dalla dogana per la presentazione della merce in arrivo nel territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell'art. 115 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015).
- Istanza di approvazione del luogo /luoghi per la presentazione di merce in partenza dal territorio dell'UE da vincolare al regime dell'esportazione.

*\*Indicare il codice meccanografico della precedente autorizzazione*

**9. Luogo/luoghi da approvare e relativo volume di operazioni:**

- 
- 
- 
- 

**10. Allegati**



# ESPORTATORE AURORIZZATO E LUOGO APPROVATO: Una combinazione vincente.

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è un particolare beneficio, subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore, di **poter attestare l'origine preferenziale direttamente sulla fattura, qualunque sia il valore dei prodotti preferenziali esportati.**



- Procedimento:  
**termine di 60gg** a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
- Può essere rilasciata sia ad **imprese produttrici** che **commerciali**  
(NO INTERMEDIARI, ex: spedizionieri ecc.)

# ESPORTATORE AUTORIZZATO


I due requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione pertanto sono:

- Effettuazione di frequenti esportazioni (requisito assente per le esportazioni verso la Corea del Sud e Giappone),
- Offrire garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti.

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

Il rilascio di questa autorizzazione è subordinato ad una verifica, anche presso i luoghi dell'azienda, da parte dell'autorità doganale delle prove a sostegno dell'origine preferenziale che l'esportatore è tenuto a conservare

**N. B.** Anche dopo l'ottenimento dello status l'autorità doganale può chiedere all'esportatore di presentare le prove dell'origine



Per i materiali acquistati è necessario ottenere la c.d. dichiarazione del fornitore (per singola fornitura o a lungo termine)

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

Al momento del rilascio di un'autorizzazione gli esportatori debbono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;
- accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine;
- **conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni** a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione;

Le autorità doganali o le autorità governative competenti controllano in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo è effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione.

# ESPORTATORE AUTORIZZATO

Dal 22 gennaio 2020 gli operatori economici non potranno più godere della semplificazione procedurale della 'previdimazione' dei certificati Eur.1, Eur-Med e ATR


Nota prot. n. 91956 del 26 luglio 2019

*“la scelta del legislatore unionale si è indirizzata verso un sistema di prove dell'origine fondato sull'autodichiarazione resa dall'esportatore (...) che può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli Accordi conclusi dall'Unione Europea, dall'esportatore autorizzato, dall'esportatore registrato al Sistema REX e da qualsiasi esportatore non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore non superi Euro 6.000”*

## NEWS: PROROGA TERMINE OTTENIMENTO STATUS

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha di recente emesso la **nota prot. n. 88470/RU** in tema di procedure di rilasci dei certificati di circolazione EUR. 1, EUR MED e ATR.

Le disposizioni ivi contenute si legano all'emergenza italiana del Covid 19 e sanciscono che fino al giorno **21 giugno 2020** sarà ancora possibile per gli operatori **servirsi della procedura di previdimazione dei certificati di circolazione.**



Grazie per l'attenzione!

